

(N. 848)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1954 (V. Stampato N. 1271)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(DE PIETRO)

col **Ministro del Bilancio**  
(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**  
(GAVA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**  
(VILLABRUNA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MARTINELLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 DICEMBRE 1953

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e prodotti derivati.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1954.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

## D E C R E T A :

## Art. 1.

È istituita una imposta di fabbricazione di:

a) lire 32.000 su ogni bombola di mercurio-metallo del peso netto di chilogrammi 34,500;

b) lire 800 per ogni chilogrammo di mercurio-metallo contenuto nel minerale greggio e nelle metalline di mercurio estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.

L'imposta è dovuta per il mercurio-metallo al momento della sua produzione e per i prodotti di cui alla lettera b) all'atto della loro estrazione dalle miniere e dagli stabilimenti.

Essa è applicabile qualunque sia la destinazione e l'impiego dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.

Per i prodotti di cui sopra importati dall'estero si applica una sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite al 1° comma.

## Art. 2.

I quantitativi di mercurio-metallo contenuti nei prodotti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente verranno determinati di volta in volta dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Le eventuali contestazioni al riguardo dovranno essere sollevate nelle forme delle controversie doganali e risolte dal competente Collegio dei periti doganali.

## Art. 3.

Alle ditte esercenti che si obblighino di immettere il mercurio-metallo in appositi magazzini, annessi agli stabilimenti di produzione, soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata, è consentito di corrispondere l'imposta all'atto della estrazione del metallo ed in ragione della quantità da estrarre.

In tal caso le ditte interessate, nel termine ad esse prefisso dall'Amministrazione, dovranno prestare una cauzione pari al 10 per cento del tributo dovuto sulla massima quantità di mercurio che si intenda tenere in deposito nel particolare magazzino.

La cauzione deve essere prestata mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di danaro e di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, od anche mediante fideiussione, da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale, accettata, sotto la propria responsabilità, dall'intendente di finanza competente per territorio.

#### Art. 4.

Chiunque intende esercitare l'industria della estrazione di minerale mercurifero e della produzione del mercurio deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, redatta in doppio esemplare e corredata dalla planimetria dello stabilimento e delle dipendenze, nonchè dallo schema degli impianti, deve indicare:

- a) la ragione sociale della ditta; il nome, cognome, paternità, recapito del legale rappresentante e di chi lo sostituisce nello stabilimento;
- b) il Comune e la denominazione della località in cui si trovano lo stabilimento e le miniere;
- c) il processo di lavorazione, il numero, il tipo e la potenzialità dei forni e di ogni altra installazione;
- d) la potenzialità produttiva;
- e) i locali destinati a magazzini fiduciari del mercurio-metallo ed il numero massimo di bombole che si voglia immettere in deposito.

Identica denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto dalle ditte che già esercitano la particolare industria.

Le innovazioni di ogni sorta che si vogliano apportare allo stato di cose risultante dalla denuncia verificata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere dichiarate preventivamente al detto Ufficio, nè potranno eseguirsi senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

#### Art. 5.

La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale dal giacimento fino alla immissione in consumo del mercurio-metallo, è sottoposta alla speciale vigilanza dell'Amministrazione finanziaria che l'eserciterà a mezzo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con il concorso della Guardia di finanza.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di ordinare, a spese dell'esercente, tutte quelle opere e misure che ritenga necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario.

Di tale facoltà l'Ufficio potrà avvalersi sia in sede di verifica della denuncia, sia in qualunque altro momento, mediante notificazione scritta.

Gli esercenti hanno l'obbligo di fornire, gratuitamente, idonei locali per uso dell'Ufficio finanziario, di approntarne altri per la pernottazione del personale addetto alla vigilanza ed ai riscontri, di provvedere all'attrezzatura, arredamento, pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali medesimi, nonchè all'approvvigionamento dell'acqua potabile.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali ed agenti di Polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nelle miniere, negli stabilimenti e locali annessi per eseguire verifiche e riscontri in dipendenza della imposizione contemplata nel presente decreto.

## Art. 6.

Gli esercenti devono tenere apposito registro, dal quale sia possibile rilevare il movimento del minerale trattato, del mercurio-metallo e del cinabro artificiale ottenuti, nonché quelle altre scritture che l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riterrà prescrivere, ai fini della imposta.

Allo stesso scopo l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prendere visione delle registrazioni e contabilità attinenti all'esercizio dell'industria ed alla vendita dei prodotti e gli esercenti hanno l'obbligo di fornire ogni assistenza ai funzionari incaricati delle verifiche.

## Art. 7.

I prodotti di cui all'articolo 1 sono accertati direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria, il quale riassume in appositi verbali le risultanze degli accertamenti e l'ammontare del tributo liquidato, prendendone poi nota nei registri di contabilità, ove, nella parte dello scarico, saranno annotati anche gli estremi delle quietanze di tesoreria comprovanti il pagamento del tributo.

## Art. 8.

Le spese di vigilanza per l'accertamento e liquidazione della imposta presso le miniere e gli stabilimenti di produzione sono a carico dello Stato. Nel caso di servizi resi nell'interesse dell'esercente, le spese relative saranno sostenute dal medesimo ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 ottobre 1946, n. 236.

## Art. 9.

Le somme liquidate per effetto dell'applicazione del presente decreto e non versate entro il termine stabilito, sono riscosse dal ricevitore doganale con la procedura di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Su dette somme sarà dovuta l'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è fatto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di eseguita notificazione e non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

## Art. 10.

L'azione di recupero dei diritti previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale se ne sarebbe dovuto effettuare il versamento.

Qualora il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

## Art. 11.

Il credito dello Stato per i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, il macchinario ed il materiale mobile esistenti nelle miniere, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza finanziaria.

## Art. 12.

Chiunque sottrae, con qualunque mezzo, i prodotti contemplati nell'articolo 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento della imposta, è punito — indipendentemente dal pagamento del tributo dovuto — con l'irrogazione di una multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dei diritti frodati o che avrebbero potuto essere frodati.

In ogni caso la multa non potrà risultare inferiore alle duecentomila lire.

I prodotti oggetto della frode ed i mezzi adoperati per perpetrarla sono confiscati. Per la confisca si applica l'articolo 116 delle disposizioni della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

La multa è applicata senza pregiudizio delle altre pene sancite dal Codice penale.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

## Art. 13.

L'esercente sprovvisto del registro delle lavorazioni previsto dall'articolo 6 o che lo tiene in modo irregolare o che si rifiuta di presentarlo a chi ne faccia richiesta, avendone diritto, è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Alla stessa pena soggiace l'esercente che non trovasi in possesso delle altre scritture prescritte dall'Amministrazione o le tenga in modo irregolare, oppure non consente l'esame delle registrazioni attinenti alla particolare attività od ostacola comunque gli accertamenti dei funzionari incaricati della verifica.

L'applicazione dell'ammenda non pregiudica, quando sia il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti e per le frodi.

## Art. 14.

L'esercente che omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia prescritta dall'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a trecentomila lire.

Nella stessa misura si applica l'ammenda per le violazioni delle norme del presente decreto, per le quali dal decreto stesso non è stabilita la pena.

## Art. 15.

Le disposizioni del terzultimo ed ultimo comma dell'articolo 12 e quelle degli articoli 13 e 14 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## Art. 16.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni.

## Art. 17.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabiliti dalla predetta legge, anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento.

I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

## Art. 18.

Gli esercenti stabilimenti di produzione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in attività, devono denunciare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione — entro e non oltre dieci giorni dalla data medesima — le quantità di mercurio-metallo confezionato in bombole, nonché di cinabro artificiale pronto per il consumo, esistenti nello stabilimento o comunque in loro possesso, anche se viaggianti.

L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida la corrispondente imposta che dovrà essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro 20 giorni dalla eseguita notificazione per il mercurio ed il cinabro artificiale immessi in consumo, mentre per le bombole che saranno introdotte nel magazzino fiduciario di cui all'articolo 3 il tributo sarà corrisposto all'atto dell'estrazione da detto magazzino.

Identica denuncia dovrà essere presentata nel termine stabilito da chiunque detenga mercurio-metallo, in qualsiasi quantità, per gli usi della propria industria.

Per i quantitativi inferiori al contenuto di una bombola, l'imposta sarà liquidata nella misura di lire 928 per ogni chilogrammo, in relazione all'aliquota di cui al comma a) dell'articolo 1.

Sono esenti dalla denuncia gli istituti scientifici nonché le case costruttrici di strumenti di fisica ed apparecchi di chimica, queste ultime per il solo mercurio già incorporato come liquido di livello negli strumenti ed apparecchi pronti per la vendita.

Per i quantitativi di mercurio-metallo esistenti negli spazi doganali, destinati alla esportazione, come per quelli già imbarcati alla data di pubblicazione del presente decreto, la denuncia di cui trattasi deve essere presentata ai competenti Uffici doganali i quali, dopo averne accertata la rispondenza, cureranno il sollecito inoltro di essa denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per la liquidazione del tributo dovuto.

## Art. 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 18 e presenta denuncia inesatta o tardiva, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

## Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA - TREMELLONI - DE PIETRO - VANONI - GAVA -  
VILLABRUNA - MARTINELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE PIETRO.